



**COMUNE DI LODI
UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

31779
Prot.n...../13

Lodi, 06/08/2013

ORDINANZA N. 372

**MISURE VOLTE A CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO NONCHE' A TUTELARE
LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA NEL CENTRO STORICO ED
ALL'INTERNO DEI TESSUTI RESIDENZIALI
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SVAGO.**

IL SINDACO

- Premesso che le innovazioni legislative introdotte negli ultimi anni nell'ambito della disciplina commerciale hanno mirato sempre più alla semplificazione nella prospettiva di una liberalizzazione del settore nonché ad introdurre disposizioni dirette alla tutela della concorrenza nel campo della distribuzione commerciale;
- Rilevato che è stato disposto che le attività commerciali di cui al D.lgs n.114/98 e s.m.i., nonché per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 02/02/2010 N. 6 e s.m.i., siano svolte senza la previsione dei limiti e delle prescrizioni elencate al primo comma dell'art. 3 del D.L. n.223/06, tra i quali deve essere incluso anche il rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività;
- Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza ed alla valorizzazione del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di svago, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali a cui si esporrebbero qualora, non trovando in città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda, fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile per raggiungere ritrovi situati in altre località;
- Atteso che l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni, si ritenga necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;
- Considerato però che tali attività possono, costituire anche una causa oggettiva di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica per i cittadini, quando le stesse sono ubicate all'interno del centro storico o nei tessuti residenziali o in aree ad essi

- adiacenti, in particolare nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario tutelare l'ordine pubblico e la vivibilità dei cittadini nel contesto urbano;
- Considerato che è vigente un Piano di Zonizzazione Acustica le cui norme tecniche individuano dei limiti di immissione ed emissione per le attività rumorose distinguendo tra periodo diurno e serale;
 - Visti il D.L. n.98 e relativa Legge di conversione ed il D.L. n.201/2011 e relativa legge di conversione che, nel novellare l'articolo 3, c1, del D.L. 223/06 hanno eliminato l'obbligo degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale delle attività commerciali come individuate dal D.lgs n. 114/98 e di quelle aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;
 - Vista la L.R. n.6/2010 e s.m.i., e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 – n°3644 del 28.10.2011 con la quale si evidenzia la possibilità per i Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione motivate e finalizzate a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela
 - Considerato che Regione Lombardia non ha emanato alcuna rettifica a quanto disciplinato dalla L.R. n.6/2010 e s.m.i. ,che prevede la definizione degli orari di apertura/chiusura secondo gli indirizzi generali adottati con Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 delle attività oggetto del presente provvedimento;
 - Sentite le Associazioni di Categoria presenti nel territorio di Lodi;
 - Ravvisata, inoltre l'opportunità, analogamente alle attività di commercio, di non prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, per esigenze di semplificazione amministrativa e al fine di non creare disparità di trattamento tra imprenditoriali similari;
 - Visto il D.L. n.98/11;
 - Visto il D.L. n.201/11;
 - Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
 - Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - Vista la Legge 21 novembre 1981, n. 689;
 - Visto l'art. 9 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773;
 - Visto l'art. 8, c. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

DISPONE

- di **NON** prevedere l'obbligo di preventiva comunicazione al Comune degli orari prescelti dagli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande, per esigenze di

semplificazione amministrativa ed al fine di non creare disparità di trattamento tra attività imprenditoriali similari;

- **di dare atto** che in capo agli esercenti permangono gli obblighi di osservanza e rispetto di tutte le norme di settore applicabili in materia ed in particolare quelle di sicurezza, igiene sanità ed inquinamento acustico, nell'esercizio della propria attività;
- **di dare atto** che gli esercenti sono tenuti a rendere noti al pubblico mediante l'esposizione di un cartello ben visibile all'interno ed all'esterno del locale gli orari apertura e chiusura nonché le eventuali giornate di riposo settimanale.
- **che all'interno del centro storico e nei tessuti residenziali ed in aree adiacenti alle stesse**, dove vi siano esercizi pubblici vicini alle residenze al solo fine di garantire il rispetto della quiete pubblica e la tutela dell'ordine pubblico nonché la vivibilità dei cittadini nel contesto urbano *possono esercitare* l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle seguenti fasce orarie e secondo le seguenti articolazioni:
 - apertura antimeridiana non prima delle ore 5,00 e chiusura entro le ore 2,00 del giorno successivo per:
 - a) ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda;
 - c) tavole calde, self-service, fast-food e simili;
 - d) pizzerie, pizzerie da asporto e simili;
 - e) bar gastronomici e simili;
 - f) bar - caffè e simili;
 - g) pasticcerie, gelaterie, cremerie, creperie, yogurterie e simili.
 - apertura antimeridiana non prima delle ore 5,00 e chiusura entro le ore 3,00 del giorno successivo per:
 - h) wine-bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili;
 - apertura antimeridiana non prima delle ore 7,00 e chiusura entro le ore 3,00 del giorno successivo per:
 - i) disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili
 - l) impianti sportivi con somministrazione;
 - m) discoteche, sale da ballo, locali notturni.

L'orario di chiusura dei locali e di conclusione dell'attività di trattenimento e diffusione di musica all'interno dei pubblici esercizi, ovvero di manifestazioni temporanee, può essere protratto: sino alle ore 4,00 del giorno seguente in occasione del sabato di Carnevale, della festa di "Halloween" (31 ottobre), della vigilia del Santo Natale (24 dicembre) e

sino alle ore 6,00 del giorno seguente in occasione della festa di fine anno (31 dicembre).

- **di precisare** che, fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, è consentita fino alle ore 24,00, salvo che per i pubblici esercizi situati in aree distanti dalle abitazioni per i quali può essere autorizzato il prolungamento dell'orario dei trattenimenti musicali fino alle ore 1,00 del giorno seguente con obbligo di ridurre congruamente il volume a partire dalle ore 23,00.

In occasione della festa del 31 dicembre è consentita la protrazione fino alle ore 3,00. Sono fatte salve le autorizzazioni necessarie, nei casi previsti, nonché eventuali diverse disposizioni condominiali o diritti di terzi.

Ulteriori deroghe ai limiti orari di diffusione acustica sopra indicati possono essere autorizzate dai competenti uffici comunali nel caso previo parere dell'ARPA di Lodi.

A tal fine l'interessato deve inoltrare apposita domanda almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di trattenimento effettuata con l'utilizzo di fonti sonore, corredata da apposita documentazione di previsione d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (art. 2 commi 6 e 7 Legge 447/1995), nella quale sia certificato il rispetto dei limiti assoluti di immissione acustica (art. 3 DPCM 14.11.1997) previsti per la zona di appartenenza, nonché del valore limite differenziale (art. 4 DPCM citato).

L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, rientranti fra le attività accessorie comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all'orario di chiusura del locale nel rispetto dei limiti di rumorosità.

E' facoltà del Comune in caso di intrattenimenti, concertini e altre attività di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

- **di dare atto** che l'effettuazione di concertini musicali, sia dal vivo che con la presenza di un disc jockey, negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita, previa specifica autorizzazione, per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia dalle 10,00 alle 24,00; eventuali prove sono consentite a decorrere dall'ora precedente l'inizio dell'attività.

Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di sei giorni al mese per i locali ubicati all'interno del centro abitato, ad esclusione del perimetro del centro storico in cui potranno essere effettuate per non più di quattro giorni al mese, salvo durante la stagione estiva (maggio-settembre) in cui si prevede la possibilità di due giorni a settimana.

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare il prolungamento dell'orario dei trattenimenti musicali svolti nelle pertinenze esterne dei locali fino alle ore 1,00 del giorno seguente, in esercizi situati in aree distanti dalle abitazioni.

Il responsabile del rilascio dell'autorizzazione può modificare il giorno proposto dall'esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercenti di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti o per altri comprovati motivi.

Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l'autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

Su richiesta dell'esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, fissando comunque un livello massimo.

Nel centro storico o nei tessuti residenziali la permanenza di avventori seduti ai tavoli collocati su aree pubbliche o private all'esterno dei locali nonché la somministrazione nelle pertinenze esterne ai pubblici esercizi, può proseguire fino alle ore 1,00 (fino alle ore 2,00 la notte tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica). Tale limitazione non trova applicazione per gli esercizi situati in aree distanti dalle abitazioni.

- **di dare atto** che le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le attività disciplinate dalla legge regionale n.6/2010 e s.m.i. ovvero:

- agli esercizi aperti al pubblico in genere;
- agli esercizi destinati a particolari categorie di persone (circoli privati, attività ricettive ecc.)

- **di dare atto** che il Sindaco può concedere deroga alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo, organizzate dall'Amministrazione comunale o con la sua collaborazione, in occasione di iniziative promosse dall'Amministrazione per l'attuazione di progetti particolari, ovvero in occasione di sagre o feste di quartiere, manifestazioni o iniziative da parte di associazioni, oratori o movimenti ricreativi o politici;

- **di dare atto** che è abrogata l'ordinanza n.201/2007 e l'ordinanza n.335/2007;

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono punite con le sanzioni previste dalla Legge o, in mancanza di queste, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 689/81.

La presente ordinanza entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune; da tale data cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione comunale con essa in contrasto.

La presente ordinanza sarà inoltre pubblicata sul sito internet del Comune, notificata a tutti i titolari di esercizi pubblici e comunicata, per conoscenza, alle associazioni di categoria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa.

Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.

Lodi 06 agosto 2013



IL SINDACO

Simone Uggetti

Simone Uggetti